



III DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
AREA ECOLOGIA



Via Menicucci, 1 - 60121 ANCONA
Codice Fiscale n. 00369930425
e-mail: a.fuselli@provincia.ancona.it

Provincia
di Ancona

Prot. 2934
Allegati:

Ancona, 9 3 611 2008

ANCONAMBIENTE SPA
V. DEL COMMERCIO 27
60127 ANCONA (AN)

e p.c. Comune di Ancona
Piazza XXIV Maggio, 1
60123 ANCONA (AN)

e p.c. Responsabile Dipartimento Provinciale
Arpam di Ancona
Via C. Colombo, 106
60127 ANCONA (AN)

e p.c. Sezione Regionale del Catasto Rifiuti
c/o Dipartimento Prov.le ARPAM di Pesaro
Via Barisanti, 8
61100 PESARO (PU)

**Oggetto: D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 - artt. 209 e 210 - ditta ANCONAMBIENTE SPA – ANCONA.
attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e
non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata nell' impianto di ANCONA,
Via del Commercio 27. Rinnovo ed integrazione**

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 123 del 10/6/08 relativa all'oggetto.

Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa il suddetto provvedimento e tutti gli atti progettuali.

In caso d' inosservanza sarà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.
Distinti saluti.

Il Responsabile d' Area
Dott.ssa Antonella Fuselli

AF/gf

Responsabile del procedimento: L.sorichetti
Classifica Pratica: OF.01.01.143
Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.

Telefono: 071/5894.430-608



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 10/6/2008 n. 123

IX SETTORE-TUTELA DELL'AMBIENTE

Area Ecologia

Oggetto: D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152 - art 209 – attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata. Rinnovo e contestuale integrazione dell' autorizzazione n. 18/2003 del 14/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni nn. 28/2004 del 13/5/2004, D.D. n. 289 del 30/3/2006 e D.D. n. 504 del 25/5/2006.

Ditta: ANCONAMBIENTE SPA

P. IVA/C.F: 01422820421

Sede legale e Sede dell'impianto: VIA DEL COMMERCIO 27, ANCONA

DESTINATARI

☐ Ragioneria

☒ Settore IX

Ancona, - 9 GIU. 2008

Per Il Dirigente del Settore

Ing Massimo Sbriscia

La Responsabile d'Area
Dott.ssa Antonella Fuselli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” entrato in vigore il 29/4/2006;
- VISTA la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. 22/97, attualmente regolamentate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- PRESO ATTO che tali deleghe sono state conferite alle Province dal 4/4/2002 con D.G.R. n. 639 del 3/4/2002 e che, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 152/2006 la Regione Marche, con DGR n. 896 del 31/7/2006, ha confermato tali deleghe alla Provincia;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 228 del 9/7/2002, che ha definito i criteri dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regione Marche in materia di rifiuti;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n° 270 del 10/09/2002, che ha definito i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 28, lett. h), del D.Lgs. 05/02/97 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente regolamentate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- VISTO che la ditta ANCONAMBIENTE SPA è titolare dell'autorizzazione n. 18/2003 del 14/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni nn. 28/2004 del 13/5/2004, D.D. n. 289 del 30/3/2006 e D.D. n. 504 del 25/5/2006 per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata, presso l'impianto sito in VIA del Commercio 27, ANCONA, con validità fino al 14/02/2008;
- VISTA la domanda presentata dalla ditta il 12/02/2008, ns prot. 29474 del 03/04/2008, con la quale la stessa chiede il rinnovo delle autorizzazioni di cui in oggetto producendo l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'art. 209, prevista per le imprese in possesso di certificazione ambientale;
- PRESO ATTO che la ditta ha prodotto in allegato alla domanda copia conforme della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 in corso di validità;
- PRESO ATTO che il Legale Rappresentante e il Responsabile Tecnico della ditta attestano, con autocertificazione, che la ditta intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti di cui alle autorizzazioni in scadenza, in conformità alle disposizioni vigenti e alle norme in materia di gestione dei rifiuti, ambientali e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- PRESO ATTO che l'art. 209 non prevede il rilascio di un provvedimento amministrativo per il rinnovo dell'attività da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 208;
- VISTA altresì l'istanza del 19/6/2007, ns prot. 56121 del 26/6/2007, con la quale la ditta chiedeva l'integrazione nell'autorizzazione n. 18/2003 e s.m.i. del rifiuto speciale non pericoloso CER 200128 (*vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*) al fine di eseguirne il solo stoccaggio con le operazioni classificate D15 e R13 previste dall'allegato B e C del D.Lgs. 152/2006;
- RITENUTO opportuno prendere atto del rinnovo delle autorizzazioni di cui in oggetto ai sensi dell'art. 209, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e contestualmente autorizzare l'integrazione richiesta;
- VISTA la Determinazione del Dirigente del 28/5/2008 n. 90 con la quale si individua, per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'ambiente,

in caso di assenza e impedimento, il Responsabile dell'Area Ecologia, dott.ssa Antonella Fuselli;

VISTI gli artt. 209 e 210 comma 4 del D.Lgs. 152/06;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I. Di prendere atto del **RINNOVO**, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione n. 18/2003 del 14/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni nn. 28/2004 del 13/5/2004, D.D. n. 289 del 30/3/2006 e D.D. n. 504 del 25/5/2006, con la quale la ditta ANCONAMBIENTE SPA, con sede legale e sede operativa in Via Del Commercio, 27 esercita le attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata.
- II. Di **AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'integrazione nell'autorizzazione n. 18/2003 e s.m.i. del rifiuto speciale non pericoloso CER 200128 (*vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*) al fine di eseguirne il solo stoccaggio con le operazioni classificate D15 e R13 previste dall'allegato B e C del D.Lgs. 152/2006, limitatamente alla capacità massima dell'impianto già autorizzata.
- III. L'attività deve essere conforme alla domanda accolta con autorizzazione n. 18/2003 del 14/02/2003 così come modificata e integrata dalle autorizzazioni nn. 28/2004 del 13/5/2004, D.D. n. 289 del 30/3/2006 e D.D. n. 504 del 25/5/2006, nonché alla relazione tecnica allegata all'istanza del 19/6/2007, e deve essere svolta nel rispetto delle normative ambientali, in particolare del D.lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
- IV. La ditta è tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi di cui al punto I.
- V. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fino ad un periodo massimo di centottanta (180) giorni successivi alla data di comunicazione alla ditta in oggetto della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1 del citato D.Lgs. 152/2006.
- VI. La ditta deve provvedere, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto, **al rinnovo della garanzia finanziaria in essere, per un periodo di almeno 5 anni e ad inviare i**

successivi rinnovi (almeno quinquennali) sei mesi prima della scadenza, per la copertura:

- dei costi fissi connessi all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alla verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica;
- dei costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito;
- dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;
- dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (art. 18 della legge n. 349 dell'8/7/1986);
- dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative;

In caso di mancato rinnovo nei termini previsti la presente autorizzazione deve intendersi automaticamente decaduta ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006.

Tale garanzia deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Ancona rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
- per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto. La fideiussione deve essere valida fino ad almeno due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto; durante tale periodo la Provincia può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze e ai danni verificatisi nel periodo di efficacia dell'autorizzazione (D.G.P. n. 270 del 10/09/2002 punto 5 lett.a).

La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 270 del 10/9/2002 e con Determinazione Dirigenziale del IX Settore n. 184 del 27/2/2007.

VII. La ditta è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di recupero di rifiuti, e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936.

VIII. L'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.lgs. 152/2006.

- IX. Tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal D.lgs. 152/2006, nonché le norme regolamentari e tecniche previgenti ad esso dovranno essere rispettate come parte integrante del presente atto sino all'adozione di specifiche norme adottate in attuazione del succitato D.lgs. 152/2006.
- X. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- XI. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- XII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- XIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il sig. Leonardo Sorichetti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Class. OF.01.01.143 completa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Leonardo Sorichetti

Per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Massimo Sbriscia

LA RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Antonella Fuselli

Visto: IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Roberto Renzi

AF/gf

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni.